

Oggetto: impugnativa di delibera di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 22 settembre 2015.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, [] S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [] in liquidazione (nel prosieguo, per brevità, anche solo []) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della delibera assembleare del 18 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 di [] S.p.A. per i motivi dedotti in narrativa». Evidenziava, in particolare, parte attrice che il suddetto bilancio non era stato compilato dagli amministratori in conformità ai principi che presiedono alla redazione dei bilanci.

Si costituiva la [] la quale, per quello che qui interessa, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2434 *bis*.


Successivamente, all'udienza del 22 settembre 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La [] S.r.l. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'invalidità della deliberazione assunta dall'assemblea della Sogepa in data 18 febbraio 2013 con la quale era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 della società convenuta.

Ritiene il tribunale che la domanda debba essere dichiarata improponibile ai sensi dell'art. 2434 *bis* c.c., essendo intervenuta, in epoca antecedente alla pendenza della presente lite, l'approvazione del bilancio relativo al successivo esercizio (2012).

Ai sensi del primo comma dell'art. 2434 *bis* c.c., tanto le azioni di nullità che quelle di annullamento (artt. 2377 e 2379) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è intervenuta l'approvazione del bilancio



dell'esercizio successivo. Il legislatore della riforma - riconoscendo all'impugnativa dei bilanci relativi ad esercizi "chiusi" una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari - ha, dunque, manifestato la volontà legislativa di impedire impugnazioni di mero disturbo: si ritiene, infatti, che ove il vizio dedotto si sia ripercosso anche sul bilancio successivamente approvato sia sufficiente l'impugnativa di quest'ultimo, mentre ove il vizio non abbia prodotto conseguenze negative sul bilancio successivo esso costituirebbe soltanto un fatto storico che non ha avuto alcuna incidenza negativa sulla organizzazione della società. In giurisprudenza, poi, si afferma che la norma di cui all'art. 2434 *bis* poggia la propria *ratio* sull'insussistenza di interesse ad agire per l'invalidazione di un bilancio superato dall'approvazione del bilancio successivo, così da stabilizzare le delibere a fronte di iniziative tardive (Trib. Milano, 22 gennaio 2015; Trib. Milano, 23 settembre 2015).

Autorevole dottrina ha, altresì, chiarito che la norma in argomento ricollega la preclusione delle azioni alla «approvazione» del bilancio relativo all'esercizio successivo, con la conseguenza che l'individuazione del *dies a quo* a partire dal quale sono precluse le azioni di nullità e di annullamento è costituito dalla data della deliberazione assembleare di approvazione del progetto di bilancio successivo a quello impugnato, a nulla rilevando, invece, l'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 2435. E, infatti, si ritiene che l'unica circostanza ad assumere valore è costituita dalla presenza di un nuovo bilancio fatto proprio dall'assemblea e volto a rappresentare, in modo aggiornato, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio: tale rappresentazione supera tutti i bilanci precedentemente approvati.

2. Tanto chiarito in generale sulla *ratio* della norma di cui all'art. 2434 *bis*, va osservato che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio dell'esercizio 2011) si perfezionava in data 1 ottobre 2013, mentre il precedente 30 settembre 2013 l'assemblea della Sogepa deliberava di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2012.

Parte attrice, sul punto, osserva di avere provveduto alla consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario affinché provvedesse alla notificazione in una data antecedente all'approvazione del bilancio successivo e, precisamente, il 26 settembre 2013. L'attrice, dunque, sembra evidenziare che, anche nel caso di specie, si dovrebbe applicare il noto principio della scissione dei termini della notificazione tra notificante e notificato.

Il Collegio non condivide una simile impostazione.



Effettivamente, di recente, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nel caso di specie, l'art. 2434 *bis* non ponga un termine di prescrizione o di decadenza il cui maturare possa essere evitato soltanto con la proposizione dell'atto processuale costituito dalla citazione, ma ricolleggi l'improponibilità della impugnazione del bilancio al verificarsi di un «fatto» costituito dalla approvazione, da parte dell'assemblea della società interessata, del bilancio successivo. E, infatti, una volta approvato, soltanto l'ultimo bilancio deve essere preso in considerazione per verificare se la rappresentazione dei conti della società sia corretta. Ciò posto, nel caso previsto dall'art. 2434 *bis* non si rinviene la medesima *ratio* che ha portato la giurisprudenza prima ed il legislatore poi ad affermare il principio della scissione dei termini della notificazione, in quanto la norma in esame fa prevalere le esigenze di stabilità dell'assetto societario affermando l'inutilità di una impugnazione riferita ad un atto che ha perso valore nell'ambito dell'organizzazione della vita societaria. Pertanto, non potendosi fare applicazione del principio della scissione, al fine valutare l'effetto preclusivo derivante dall'approvazione del bilancio successivo, occorre avere riguardo esclusivamente al momento della pendenza della lite che si verifica con il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in favore del convenuto.

Come in precedenza rilevato, poi, nessun rilievo può avere la circostanza che, al momento del perfezionamento della notificazione della citazione, non erano state eseguiti gli adempimenti pubblicitari richiesti dall'art. 2435.

Dalle precedenti considerazioni deriva che l'impugnazione, proposta dalla XYZ S.r.l. avverso la deliberazione, assunta in data 18 febbraio 2013, con la quale l'assemblea della So.Ge.Pa. - Società Gestione Partecipazioni S.p.A. in liquidazione approvava il bilancio relativo all'esercizio 2011 deve essere dichiarata improponibile.

3. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono



- 4 -

liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *dichiara improponibile l'impugnazione, proposta dalla S.r.l. avverso la deliberazione, assunta in data 18 febbraio 2013, con la quale l'assemblea della S.p.A. in liquidazione approvava il bilancio relativo all'esercizio 2011;*
- II) *condanna la S.r.l. alla refusione, in favore di parte in liquidazione, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 8.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generale al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 12 aprile 2016.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 26 APR 2016
IL CANCELLIERE C.
Patrizia Cutillo
P. Cutillo